



Comune di Montegiordano (CS)

Via Giovanni XXIII, 31 - 87070 Montegiordano (CS) - Telefono: 0981 932002 - Fax: 0981 932003

C.F.: 81000570788 - P.Iva: 01826020784

email: responsabileufficiotecnico@comune.montegiordano.cs.it

emailPEC: responsabileufficiotecnico.montegiordano.cs@legalmail.it

<http://www.comune.montegiordano.cs.it/>

ORDINANZA N. 12 del 18.07.2024

Prot. 1591 del 18.07.2024

OGGETTO: ORDINANZA PER PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI - ANNO 2024.

IL SINDACO

PREMESSO che, ai sensi della Legge Regionale N. 51/2017, nonché delle disposizioni della Legge Quadro sugli incendi boschivi N. 353 del 21/11/2000, in tutto il territorio regionale è assolutamente vietato accendere fuochi nel periodo compreso tra il 15 Giugno e il 30 Settembre, visto che è il periodo massimo di rischio di incendi boschivi;

CONSIDERATO che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreno, recintati e non, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comportando talvolta depositi di rifiuti eterogenei, determini un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che possono essere causa predominante di incendi, di proliferazione di ratti e animali nocivi di ogni specie, con conseguente pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione e di divieto al fine di rimuovere le possibili cause di innesco degli incendi e che tale ordinanza avrà valore in tutti i periodi dell'anno al fine della sicurezza, dell'igiene e della sanità pubblica;

VISTA la L. 353 del 21/11/2000 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi";

VISTI gli Artt. 50 c. 5 e 54 del D.Lgs. N. 267/2000 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali";

VISTA la L.R. 51/2017;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

VISTI gli Artt. 29,30, e 31 del D.Lgs. N. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.;

ORDINA

ai proprietari dei terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che, per patto contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi, per la tutela dell'igiene, della salute pubblica, al fine di evitare rischi di incendio con conseguente aggravio e pregiudizievole pericolo per l'incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti, e per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale, di procedere, a propria cura e spese, agli interventi di pulizia di seguito elencati:

- Nelle aree private (terreni, giardini, cortili ecc) taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dei residui di sfalcio e rifiuti vari, avendo cura di rimuovere ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica; estirpazione di sterpaglie e cespugli anche lungo tutto il fronte degli stabili, se trattasi di fabbricati, e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità del centro abitato e degli edifici;
- Taglio di rami delle alberature e piante con rimozione dei residui di sfalcio, nonché dei rifiuti vari, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;

- Il divieto di lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura ammassato o affastellato, che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie o infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo, e che possa divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo;
- Gli interventi predetti dovranno avere inizio entro il termine massimo di 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e mantenuti sino al 30 Novembre c.a., con avvertenza che, in caso di inosservanza e trascorso inutilmente il termine suindicato, sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio nei confronti dei trasgressori, ricorrendo ove necessario all'assistenza della Forza Pubblica;

INCARICA

gli Agenti di Forza Pubblica di far rispettare e di eseguire quanto disposto con la presente ordinanza, adottando eventuali provvedimenti di competenza in ordine alla violazione e alla conseguenziale ottemperanza e sanzione.

AVVERTE

che i trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti e nella fattispecie:

- come al punto 1, per la mancata pulizia delle aree incolte, una sanzione da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'Art. 7 bis del D.Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- come ai punti 2 e 3, nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione determinata ai sensi dell'Art. 29 del "Nuovo Codice della Strada";
- come al punto 4, per la mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria ai sensi dell'Art. 255 del D.Lgs. N. 152/2006, in caso di abbandono di rifiuti pericolosi la sanzione è aumentata fino al doppio;
- per il caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 30 settembre sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della Legge N. 353/2000, Art. 10.

INVITA

- chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco tel. 115
 - Comando Stazione Nucleo Carabinieri Forestale di Oriolo tel. 334 691 1770
 - Comando Stazione Carabinieri di Oriolo tel. 0981 930876

DISPONE

che la presente Ordinanza sia:

- a) pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- b) affissa nei locali pubblici;
- c) trasmessa in copia:
 - alla Prefettura di Cosenza;
 - al Comando Stazione Nucleo Carabinieri Forestale di Oriolo;
 - al Comando della Stazione dei Carabinieri di Rocca Imperiale.

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR Calabria e nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge

Dalla Residenza Municipale, addì 18 Luglio 2024

F.TO Il Sindaco protempore
Dott. Rocco Introcaso